UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

11
2019

QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
LA PERSONA TRA TUTELA,
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE.
LINEE TEMATICHE PER UNA
SOGGETTIVITÀ GLOBALIZZATA
a cura di Riccardo Pagano

SALVATORE ANTONELLO PARENTE

Tutela della persona, fiscalità nutrizionale ed educazione alimentare

http://edizionidjsge.uniba.it/ • ISBN - 978-88-9428-106-4

EDIZIONI DJSGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Riccardo Pagano

COORDINATORE DELLA COLLANA
Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO
Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna,
Maria Casola, Cira Grippa, Pierluca Massaro,
Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,
Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE
Stefano Vinci

Redazione:
Stefano Vinci
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy
e-mail: stefano.vinci@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595
http://edizionidjsge.uniba.it/index.php/i-quaderni

11
2019
QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

LA PERSONA TRA TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE. LINEE TEMATICHE PER UNA SOGGETTIVITÀ GLOBALIZZATA

a cura di Riccardo Pagano

Redazione a cura di Patrizia Montefusco

EDIZIONI SGE

Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
31 dicembre 2019
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni
ed è composto di 388 pagine.

ISBN 978-88-9428-106-4

REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

• Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.

• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata.

Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

Gli Autori 11

Riccardo Pagano
Prefazione 13

Gabriella Capozza
Bontempelli e Craig contro «l'eresia della materia» 15

Gabriella Capozza
L'inerte rivolta di Pietro quale forma di "tutela" della sua persona nel romanzo Con gli occhi chiusi *di Federigo Tozzi* 31

Gabriella Capozza
L'autore e la "tutela" del personaggio secondo l'ottica pirandelliana dell'umorismo 45

Paolo Ciocia
Scuola: funzione democratica nella valorizzazione della centralità della persona 61

Anna Civita, Matteo Conte
La persona tra tolleranza e relazioni positive: aspetti culturali, sociologici e di integrazione sociale 73

Anna Civita, Matteo Conte
Ripensare il pregiudizio sulla persona 89

Paolo Contini, Angela Mongelli
Giovani ed educazione sessuale. Percorsi di ricerca 103

Nicola Deleonardis
La L. 199/2016 e la tutela della dignità del lavoratore 125

Mino Ianne
Il carattere assiologico del soggetto umano nel fr. B3 di Archita da Taranto 135

Michele Indellicato
Il primato della persona in Martin Buber 153

Rosa Indellicato
Il primato della persona per una democrazia inclusiva nel pensiero di Aldo Moro 163

Daniela Lafratta
Tutela della salute e leva fiscale. Profili di disuguaglianza nell'accesso alle cure 173

Pierluca Massaro
La criminologia dell'altro e la rappresentazione del criminale nella tarda modernità 185

Angela Mongelli
La persona, tra autonomia cognitiva e sapere al tempo di internet 199

Patrizia Montefusco
Persona. Suggestioni ed echi di un termine ambiguo 209

Giuseppe Ruggiero Parente
La persona umana e l'origine della vita: dalla naturalità alla giuridificazione del bios 223

Salvatore Antonello Parente
Tutela della persona, fiscalità nutrizionale ed educazione alimentare 231

Francesco Perchinunno
Tutela della salute mentale e misure alternative alla detenzione domiciliare "in deroga" 251

Anna Quarato
La tutela dei diritti fondamentali del contribuente 269

Dorella Quarto
Libertà morale dell'imputato e valutazione probatoria dello ius tacendi 281

Angelica Riccardi
La "ridefinizione" del concetto di persona disabile nell'ordinamento sovranazionale 297

Armando Saponaro
Homo algorithmicus *tra persona e sociologia* 307

Adriana Schiedi
S. Weil: promuovere la persona attraverso il lavoro 335

Maurizio Sozio
La decisione giudiziale in condizioni di incertezza: tra distorsioni cognitive e neuroscienze 355

Pierluca Turnone
Il senso della persona e di una pedagogia del limite nell'orizzonte postmoderno 371

Antonio Zingarelli
Persona, tecnica e neuroscienze 383

SALVATORE ANTONELLO PARENTE

TUTELA DELLA PERSONA, FISCALITÀ NUTRIZIONALE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE*

ABSTRACT

La fiscalità nutrizionale comprende l'insieme degli strumenti di natura tributaria, aventi per presupposto il consumo, la vendita o la produzione di alimenti dannosi per la salute umana, la cui salvaguardia in ambito alimentare è assicurata da molteplici modelli: misure di carattere amministrativo-coercitivo, volte a porre limiti al consumo di alimenti dannosi; *fat taxes*, con cui assoggettare ad imposizione i "cibi spazzatura", disincentivandone l'utilizzo, in modo da incrementare il consumo di alimenti meno dannosi e l'adozione di stili di vita più salutari; normative in materia alimentare, finalizzate ad indurre le imprese produttrici a porre sul mercato prodotti salubri; campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione. In breve, le *fat taxes* rappresentano il frutto dell'evoluzione dell'ordinamento tributario, che, alla logica acquisitiva e redistributiva, propria della materia, affianca quella promozionale, suscettibile di orientare le scelte alimentari dei contribuenti.

Nutritional taxation includes the collection of tax instruments, relating to assumption the consumption, sale or production of food injurious to health human, whose preservation in the food sector is ensured by multiple models: administrative coercive measures, aimed to limiting the harmful food consumption; fat taxes, with which subject to taxation "junk foods", discouraging the use, in order to increase the consumption of foods less harmful and adopting healthier lifestyles; food regulations, aimed to inducing the producers to place on the market products sanitary; communication campaigns, information, awareness and education. In short, fat taxes are the result of the evolution of the tax order, that, to acquisitive and redistributive logic, own of matter, supports a promotional logic, susceptible to direct taxpayer food choices.

PAROLE CHIAVE

Tutela della salute umana – fiscalità promozionale – tributi sui cibi grassi

Protection of human health – promotional taxation – fat taxes

Sommario: 1. Gli strumenti di tutela della salute umana in ambito alimentare: la fiscalità nutrizionale. – 2. Le *fat taxes*: natura giuridica; fondamento; effetti. L'intervento dello Stato nelle scelte degli individui: il paternalismo. – 3. La verifica di compatibilità delle *fat taxes* con il principio di capacità contributiva. La legittimità costituzionale del prelievo.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

4. Le diverse configurazioni assunte dalle *fat taxes*: l'incremento e il potenziamento di tributi già esistenti; l'istituzione di nuovi tributi. – 5. Le esperienze degli ordinamenti giuridici stranieri e il tentativo del legislatore italiano di assoggettare ad imposizione lo *junk food*. – 6. La proposta di armonizzare le *fat taxes* nel diritto dell'Unione Europea. – 7. Le criticità derivanti dall'utilizzo delle *fat taxes* e la portata regressiva di tali forme di prelievo. L'impiego della leva fiscale per finanziare interventi di educazione alimentare.

1. La tutela della salute umana – in ambito alimentare – è assicurata da molteplici strumenti in grado d'incidere sullo stile di vita dei singoli: da un lato, le misure di carattere amministrativo-coercitivo, veicolate da politiche di "*command and control*", volte a limitare il consumo di alimenti dannosi mediante testuali divieti legislativi ed a sanzionare condotte o abitudini alimentari non virtuose; dall'altro, gli istituti di natura fiscale (c.d. *fat taxes*[1], che assoggettano ad imposizione più elevata i cd. "cibi spazzatura" (*junk food*), lesivi della salute umana, disincentivandone l'utilizzo, per stimolare il consumo di alimenti meno dannosi e favorire l'adozione di stili di vita più salutari.

Sul punto, non mancano normative in materia alimentare, che si avvalgono dei principi della responsabilità civile, dirette ad indurre le imprese produttrici a collocare sul mercato prodotti salubri; così come, non sono irrilevanti gli interventi di prevenzione, più *soft* ma più incisivi nel lungo periodo, affidati a campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione alimentare[2].

L'utilizzo della leva fiscale per orientare le scelte alimentari ha recentemente assunto rilevanza nelle politiche pubbliche, contribuendo a diffondere nell'armamentario ideologico dei legislatori e nel vocabolario dei cittadini le locuzioni *fat tax*, *soda tax* e *junk food tax*[3].

In questa luce, l'endiadi "fiscalità nutrizionale" è riferita all'insieme degli strumenti di natura tributaria, afferenti in larga parte al settore dell'imposizione indi-

1. Sul tema, cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti tra capacità contributiva e fini extrafiscali*, in *Rass. trib.*, 2013, 6, p. 1268 ss.; S. Drenkard, *Strafare nella lotta all'obesità*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse. Perché serve l'educazione, non il fisco*, IBL Libri, Torino, 2013, p. 195 ss.; L. Quaglino, *Tassare il "cibo spazzatura"? Una rassegna della letteratura*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse. Perché serve l'educazione, non il fisco*, IBL Libri, Torino, 2013, p. 239 ss.

2. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti tra capacità contributiva e fini extrafiscali*, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, *La dimensione promozionale del fisco*, Cacucci, Bari, 2015, p. 290; C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita: la condotta del singolo può modificare la modulazione del trattamento sanitario?*, in *Contratto e impresa*, n. 6, 2014, p. 1316.

3. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse*, cit., p. 7.

retta, aventi quale presupposto il consumo, la vendita o la produzione di alimenti dannosi per la salute: il tentativo è quello di porre rimedio al problema della sovralimentazione, intesa quale malnutrizione per eccesso, contribuendo a ridurre i fattori di rischio alla base di determinate patologie.

La configurazione denota le affinità tra le *fat taxes* e le accise[4], imposte sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo, in origine applicate proprio ai consumi di carattere alimentare: esemplificativa, in tal senso, è l'esperienza inglese, che, già a partire dal 1643, aveva previsto accise sulla birra, sull'acquavite, sul sidro e su altre bevande, poi riprese in altri ordinamenti europei[5].

In questa luce, i tributi sugli alimenti insani si aggiungerebbero alle accise armonizzate – disciplinate dalla direttiva UE 2008/118/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48 –, senza dar luogo a fenomeni di doppia imposizione in ragione del diverso presupposto impositivo: le accise colpiscono la quantità di beni prodotti, con aliquote parametrate all'unità di misura del prodotto; le *fat taxes*, invece, sono applicate in funzione degli effetti sulla salute umana, tenendo conto della quantità e del peso dei grassi saturi contenuti negli alimenti[6].

Il problema della malnutrizione – come squilibrio tra i nutrienti, vale a dire tra l'energia che un corpo riceve e l'effettivo fabbisogno giornaliero dell'organismo – assume due differenti configurazioni: la malnutrizione per difetto, denominata pure denutrizione, tipica dei paesi del terzo mondo; la malnutrizione per eccesso[7],

4. Sul tema, cfr. A. Pace, *Il mondo delle accise: le imposte di fabbricazione. I monopoli fiscali. Le imposte doganali*, in A. Amatucci (a cura di), *Trattato di diritto tributario*, vol. IV, Cedam, Padova, 1994, p. 267 ss.; M. Cerrato, *Spunti intorno alla struttura ed ai soggetti passivi delle accise*, in *Riv. dir. trib.*, 1996, I, p. 215 ss.; F. Fichera, *L'armonizzazione delle accise*, in *Riv. dir. fin.*, 1997, I, p. 216 ss.; R. Schiavolin, voce *Accise*, in *Enc. dir. – Agg.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2000, p. 22 ss.; G.M. Cipolla, *Presupposto, funzione economica e soggetti passivi delle accise nelle cessioni di oli minerali ad intermediari commerciali*, in *Rass. trib.*, 2003, p. 1859 ss.; C. Verrigni, *Le accise*, in AA.VV., *Lo stato della fiscalità nell'Unione Europea. L'esperienza e l'efficacia dell'armonizzazione*, vol. I, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento per le politiche fiscali. Ufficio comunicazione istituzionale, Roma, 2003, p. 487 ss.; P. Boria, *Le accise*, in A. Fantozzi, *Corso di diritto tributario*, Utet, Torino, 2004, p. 504 ss.; G.M. Cipolla, voce *Accise*, in *Diz. dir. pubb.*, diretto da S. Cassese, vol. I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 72 ss.; C. Verrigni, *Le accise nel mercato unico europeo*, in *Riv. dir. fin.*, 2007, I, p. 251 ss.; P. Boria, *Il sistema tributario*, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 811 ss.; F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario*, vol. 2, *Parte speciale*, Utet Giuridica, Milanofiori Assago (MI), 2008, p. 344 ss.; G. Tullock, *Le accise in una società* rent-seeking, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse,* cit., p. 97 ss.; R. Williams, K. Christ, *Tassare i vizi: le accise sono efficienti?*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse*, cit., p. 187 ss.; G. Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam, Padova, 2014, p. 631 ss.

5. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 298, nt. 71.

6. Ivi, p. 298.

7. Cfr. G. Labate, *Sovrappeso, obesità, disordini alimentari: una sfida da cogliere per guadagnare salute nel 21° secolo*, in *Organizzazione sanitaria*, 2012, 3, p. 20 ss.; R. Tiffin, M. Salois, *Disuguaglianze nell'alimentazione e nella nutrizione*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse*, cit., p. 143 ss.

detta anche sovralimentazione, diffusa nelle società avanzate del mondo occidentale.

In entrambe le ipotesi, gli effetti per la salute umana appaiono deleteri: accanto alla denutrizione, la sovralimentazione è causa di gravi malattie non trasmissibili – quali le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori – suscettibili di determinare conseguenze letali e di minare il benessere dell'intera collettività in ragione dei costi diretti (cure mediche) e indiretti (riduzione della qualità della vita; perdita della capacità lavorativa).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[8], in varie occasioni, ha sottolineato che, dopo l'inquinamento e il fumo, i fattori di rischio più elevati, con un impatto considerevole sulla mortalità e sulla morbilità, sono quelli connessi alla sedentarietà e al sovrappeso, causato da stili nutrizionali scorretti, legati ad abitudini alimentari che privilegiano diete a base di cibi grassi, bibite gassate e prodotti geneticamente modificati (OGM)[9]: l'assunzione eccessiva di zuccheri e grassi, aumentando il rischio di obesità, è fonte di effetti metabolici negativi, capaci di generare *ictus*, infarti, cardiopatie, tumori, diabete ed altre gravi malattie[10].

Negli stessi termini, la "Dichiarazione politica sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili", adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2011, puntualizza che gli stili di vita non virtuosi – fondati sul consumo di tabacco e alcool – insieme alle diete poco salutari ed alla mancanza di attività fisica, oltre ad incidere negativamente sulla salute umana, determinano preoccupanti conseguenze di natura sociale ed economica[11].

2. Le *fat taxes* rappresentano, dunque, il frutto dell'evoluzione dell'ordinamento tributario, che, all'originaria logica acquisitiva e redistributiva, affianca quella pro-

8. Cfr. Oms, *Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health*, World Health Organization, Ginevra, 2004; Oms, *Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2008-2013*, World Health Organization, Ginevra, 2008.

9. Sul tema, cfr. L. Marini, *Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario*, in *Dir. Unione Europea*, 2004, p. 7 ss.; L. Marini, *Ogm, precauzione e coesistenza: verso un approccio bio(politicamente) corretto?*, in *Riv. giur. ambiente*, 2007, p. 1 ss.; D. Di Benedetto, *La disciplina degli organismi geneticamente modificati tra precauzione e responsabilità*, Esi, Napoli, 2011; L. Tafaro, *Applicazioni biotecnologiche nel mercato agroalimentare*, in M. Pennasilico (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Esi, Napoli, 2014, p. 253 ss.; V. Cavanna, *La normativa comunitaria e interna in materia di Ogm: il D.M. n. 187/2013*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, p. 464 ss.; V. Cavanna, *Ogm: legittimo il divieto in via cautelare di coltivazione del mais Mon810*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, p. 548 ss.

10. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 289.

11. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE: tra austerità fiscale e lotta all'obesità*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse. Perché serve l'educazione, non il fisco*, IBL Libri, Torino, 2013, p. 235.

mozionale, per orientare le scelte dei contribuenti di privilegiare una dieta equilibrata, accompagnata da corretti stili di vita.

Si tratta, in larga parte, di imposte selettive[12], applicate alla produzione o al consumo di alimenti poco salutari, allo scopo di tutelare la salute dei cittadini, potenziale fonte di esternalità e bene pubblico, soprattutto in presenza di sistemi di assistenza sanitaria pubblica. Difatti, poiché incidono su beni dalla domanda poco elastica, i tributi alimentari possono garantire, come effetto collaterale, un supplemento di introiti all'Erario[13].

Queste misure fiscali, viste con favore anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità[14], sul presupposto che lo *junk food* è il più economico sul mercato, valorizzano l'idea di utilizzare lo strumento tributario per allineare i prezzi di vendita di tale cibo a quelli correnti, destinando la differenza di gettito al finanziamento di campagne di educazione alimentare[15]. L'idea fu elaborata dalla dottrina nordamericana[16] sul modello dei tributi pigouviani[17], che comprendono nel prezzo di mercato di taluni beni le diseconomie esterne generate dal consumo.

In altre parole, poiché il prezzo di vendita dello *junk food* non riflette il costo sociale sopportato dalla collettività, si utilizza la leva fiscale per innalzarne il corrispettivo finale, onde disincentivarne il consumo[18].

Perciò, qualora il tributo incida sulla produzione, per effetto di un meccanismo di traslazione d'imposta[19], si tende a farne gravare l'intero peso sul consumatore finale, piuttosto che sul produttore, per evitare che, addossando l'onere tributario in capo a quest'ultimo, le preferenze del contribuente restino invariate[20].

Nella scienza economica, l'intervento dello Stato in ordine alle scelte dei cittadini è denominato "paternalismo"[21]. La locuzione – quale generica propen-

12. Sul tema, cfr. R. Holcombe, *Teoria politica della tassazione selettiva*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse*, cit., p. 61 ss.

13. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 11.

14. Cfr. A.M. Thow, S. Jan, S. Leeder, B. Swinburn, *The impact of fiscal policy interventions for diets, obesity and chronic disease: a systematic review*, in *Bulletin of the World Health Organization*, 2010, p. 609 ss.

15. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 292.

16. Cfr. K.D. Brownell, *Get slim with higher taxes*, in *The New York Times*, 15 dicembre 1997, p. 2; K.D. Brownell, K. Battle Horgen, *Food fight: the inside story of the food industry, America's obesity crisis and what we can do about it*, McGraw-Hill Education, New York, 2004.

17. Sul tema, cfr. A.C. Pigou, *Economia del benessere*, Utet, Torino, 1948.

18. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 292.

19. Sul tema, cfr. M. Allena, *Gli effetti giuridici della traslazione delle imposte*, Giuffrè, Milano, 2005.

20. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 292.

21. Ivi, p. 293. Sul tema, cfr. G. Dworkin, voice *Paternalism*, in E.N. Zalta (edited by), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, consultabile in *http://plato.stanford.edu/entries/paternalism/*; A. Nucciarelli, voce *Paternalismo*, in *http://www.treccani.it/enciclopedia/paternalismo_%28Dizionario-di-Econo-*

sione del settore pubblico ad indirizzare le condotte del singolo per promuovere scelte migliori di quelle che lo stesso avrebbe operato autonomamente, o per incentivare comportamenti virtuosi, volti a preservare l'integrità e la salute umana o per inibire condotte dannose – può essere assunta in due differenti declinazioni: il "paternalismo forte", nelle ipotesi in cui la condotta del singolo è vietata o condizionata dall'autorità; il "paternalismo debole o libertario", nei casi di scelta indirizzata alla previsione di incentivi/disincentivi economici ovvero di informazioni altrimenti trascurate dal consumatore (ad esempio, l'indicazione dell'apporto calorico dei singoli componenti del prodotto), senza che vi sia un obbligo o un divieto[22].

In questa luce, la promozione di comportamenti virtuosi consente di diffondere una nuova cultura, fondata sul dialogo tra il cittadino e l'autorità statuale.

Emerge, dunque, che l'elemento discretivo tra le diverse forme di paternalismo non attiene all'aspetto formale, che concerne la struttura esteriore dell'intervento dello Stato, ma all'impatto dell'intervento sulla scelta dei singoli[23].

Nonostante la mancanza di uniformità di vedute[24], le *fat taxes* sono da annoverare tra le forme di "paternalismo debole", poste a presidio della salute pubblica, la cui lesione potrebbe generare esternalità negative, risolvendosi in costi a carico della collettività[25].

In passato, la tecnica della tassazione degli alimenti è stata utilizzata per ragioni di mero gettito, vale a dire allo scopo di conseguire entrate, senza una logica incentivante, essendo estraneo al meccanismo di applicazione del tributo l'apprezzamento di eventuali effetti deleteri sulla salute umana[26].

In questa luce, l'assoggettamento ad imposizione dei prodotti alimentari, piuttosto che apparire una novità, assurgeva ad obiettivo primario delle politiche fiscali, in quanto fonte di gettito agevole e sicura, sia pure odiosa: non a caso, le gabelle su sale, grano e tè hanno costituito, in passato, il movente di guerre e rivolte[27]. Si trattava, in larga misura, di tributi aventi come presupposto la lavorazione, la produzione ed il consumo di prodotti alimentari di larga diffusione, quali, ad esempio,

mia-e-Finanza%29/; W. Shughart II, *Teoria economica dello Stato-mamma*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse*, cit., p. 35 ss.; E. Glaeser, *Paternalismo e psicologia*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse*, cit., p. 107 ss.

22. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 9.

23. Ivi, p. 10.

24. Ivi, p. 9.

25. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 293.

26. Ivi, p. 281.

27. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 7. Sull'influenza rivestita dalla tassazione sulla storia dell'umanità, spesso movente di movimenti rivoluzionari, cfr. C. Adams, *For Good and Evil. L'influsso della tassazione sulla storia dell'umanità*, Liberilibri, Macerata, 2007.

la tassa sul macinato[28] – introdotta subito dopo l'unità d'Italia, con la l. 7 luglio 1868, n. 4490, per garantire il pareggio di bilancio – ovvero il tributo sul ghiaccio, sulla cicoria, sullo zucchero o sugli altri surrogati del caffè, rientranti all'epoca tra i beni di lusso[29].

Solo di recente, l'esigenza di promuovere stili alimentari corretti ha indotto il legislatore ad affiancare ai modelli di regolazione diretta, aventi natura sanzionatoria ed autorizzatoria e rivelatisi nel tempo inadeguati, taluni strumenti di carattere fiscale, suscettibili di orientare le abitudini nutrizionali e di condizionare i comportamenti dei contribuenti attraverso l'assoggettamento ad imposizione di cibi dannosi e la detassazione di cibi sani: per esempio, i cibi rientranti nella dieta mediterranea; si tratta, in altri termini, di misure economiche incentivanti (c.d. *marked based instruments*) e di prelievi correttivi o agevolativi che incrementano il prezzo di vendita dello *junk food* (cibi grassi e bibite gassate), scoraggiandone l'acquisto ed incidendo sull'equilibrio di mercato[30].

3. La valorizzazione di tale finalità promozionale, di natura prettamente extrafiscale[31], impone di verificare la compatibilità delle *fat taxes* con i principi costituzionali su cui si fonda l'ordinamento tributario, primo tra tutti quello di capacità contributiva (art. 53 Cost.), non potendo il fine extrafiscale – per questi strumenti vera giustificazione del tributo, prevalente sulla finalità di gettito – giustificare una deroga al suddetto principio, presidio della legittimità costituzionale del prelievo ed espressione dei corollari del giusto riparto e dell'uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.)[32].

La questione non è di poco conto: qualora il presupposto impositivo non fosse tale da manifestare ricchezza per contribuire alla spesa pubblica, queste tipologie di tributi non potrebbero trovare cittadinanza nel sistema ordinamentale, in quanto lesivi di un principio cardine – quello di capacità contributiva – fissato dalla Carta Costituzionale.

28. Cfr. G. Carano Donvito, *L'economia meridionale prima e dopo il Risorgimento*, Vallecchi, Firenze, 1928, p. 286; A.F. Uricchio, *Percorsi di diritto tributario*, Cacucci, Bari, 2017, p. 20.

29. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 282-283.

30. Ivi, pp. 283 e 290.

31. Sui tributi con finalità extrafiscale, cfr. F. Fichera, *Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale*, Esi, Napoli, 1973; F. Fichera, *La giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema dei rapporti tra imposizione ed extrafiscalità*, in *Dir. prat. trib.*, II, 1973, p. 774 ss.; J.M. Aizega Zubillaga, *La utilización extrafiscal de los tributos y los principios de justicia tributaria*, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, Bilbao, 2001; R. Balladores Saballos, *Le imposte con fini extrafiscali. Profili fiscali e di teoria generale*, in A.F. Uricchio (a cura di), *Imposizione di scopo e federalismo fiscale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2013, p. 29 ss.; S. Donatelli, *Dovere fiscale e tributi extrafiscali*, in *Rass. trib.*, 2019, 2, p. 312 ss.

32. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 288.

Riconoscere la rispondenza delle *fat taxes* al principio di capacità contributiva, sul presupposto che anche tali tributi colpiscono indici indiretti di ricchezza, quali la produzione e il consumo, appare piuttosto riduttivo: notoriamente, il cibo spazzatura (c.d. *junk food*) ha un prezzo corrente di gran lunga inferiore a quello meno dannoso per la salute umana (si pensi ai prodotti biologici), generando una pseudo manifestazione di ricchezza.

Pertanto, ove l'indice di capacità contributiva fosse individuato nella produzione o nel consumo, il cibo spazzatura dovrebbe essere assoggettato ad un prelievo meno gravoso rispetto al cibo sano, in quanto alla portata dei contribuenti meno abbienti, appartenenti alle fasce più basse della popolazione e suscettibili di manifestare minore capacità di contribuire alla spesa pubblica.

La compatibilità con il principio fissato dall'art. 53, comma 1, Cost. è, dunque, da ricercarsi altrove e precisamente nella "capacità contributiva qualificata", consistente in un risparmio, ancorché futuro ed eventuale, di spesa pubblica (*rectius*, "sanitaria"), soprattutto negli ordinamenti, come quello italiano, caratterizzati dalla presenza di un sistema di sanità pubblica. Non a caso, il contenimento della spesa sanitaria è espressione dell'interesse all'equilibrio finanziario, che comprende e assorbe l'interesse fiscale[33].

Difatti, la capacità contributiva[34], oltre a costituire fondamento, limite e para-

33. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 284-285. Sull'interesse fiscale, cfr. L. Antonini, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1996; P. Boria, *L'interesse fiscale*, Giappichelli, Torino, 2002.

34. Sul principio di capacità contributiva, cfr. B. Griziotti, *Il principio di capacità contributiva e le sue applicazioni,* in B. Griziotti, *Saggi sul rinnovamento dello studio della scienza delle finanze e diritto finanziario,* Giuffrè, Milano, 1953, p. 351 ss.; E. Giardina, *Le basi teoriche del principio di capacità contributiva,* Giuffrè, Milano, 1961; N. d'Amati, *Schema costituzionale dell'attività impositiva,* in *Dir. prat. trib.,* 1964, I, p. 464 ss.; I. Manzoni, *Il principio di capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano,* Giappichelli, Torino, 1967; G.A. Micheli, *Capacità contributiva reale e presunta,* in *Giur. cost.,* 1967, I, p. 1530; G. Gaffuri, *L'attitudine alla contribuzione,* Giuffrè, Milano, 1969; F. Maffezzoni, *Il principio di capacità contributiva nel diritto tributario italiano,* Utet, Torino, 1970; N. d'Amati, *La progettazione giuridica del reddito,* vol. I, *Le ipotesi della riforma tributaria*, Cedam, Padova, 1973, p. 106 ss.; F. Moschetti, *Il principio della capacità contributiva,* Cedam, Padova, 1973; A. Berliri, *Corso istituzionale di diritto tributario,* Giuffrè, Milano, 1974, p. 114 ss.; S. La Rosa, *Costituzione, Corte Costituzionale e diritto tributario,* in *Dir. prat. trib.,* 1981, I, p. 233 ss.; E. De Mita, *Fisco e Costituzione I. Questioni risolte e questioni aperte, 1957-1983*, Giuffrè, Milano, 1984; N. d'Amati, *Il diritto tributario: teoria e critica*, Utet, Torino, 1985, p. 82 ss.; G. Marongiu, *Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte Costituzionale,* in *Dir. prat. trib.,* 1985, I, p. 6 ss.; E. De Mita, voce *Capacità contributiva,* in *Dig. disc. priv., sez. comm.,* vol. II, Utet, Torino, 1987, p. 454 ss.; F. Moschetti, voce *Capacità contributiva,* in *Enc. giur. Treccani,* vol. V, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, p. 1 ss.; L. Antonini, *Dovere tributario, interesse fiscale,* cit., p. 274; L. Perrone, *Appunti sulle garanzie costituzionali in materia tributaria,* in *Riv. dir. trib.*, I, 1997, p. 577 ss.; F. Batistoni Ferrara, voce *Capacità contributiva,* in *Enc. dir. – Agg.*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1999, p. 345 ss.;

metro dell'imposizione, assurge a criterio fondante nel riparto della spesa pubblica, finalizzato a tutelare i contribuenti e ad assicurare il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato[35].

Il nesso tra il prelievo tributario e la spesa pubblica, desumibile dalla lettera dell'art. 53 Cost., è stato rafforzato dalle modifiche apportate agli artt. 81, 97 e 119 Cost. dall'art. 1, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, per allineare il sistema costituzionale interno alla disciplina comunitaria del "*fiscal compact*", ha elevato a principio costituzionale il c.d. equilibrio finanziario[36], vale a dire il bilanciamento tra le entrate e le spese[37]. Inoltre, il nuovo art. 81, comma 3, Cost. ha imposto ad ogni legge con effetti finanziari, compresa quella di bilancio, di prevedere direttamente i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese, senza limitarsi alla mera indicazione delle risorse necessarie, com'era previsto nell'originaria formulazione dell'art. 81, comma 4, Cost.[38].

La locuzione "*fiscal compact*"[39] è riferita al Trattato sulla stabilità, coordinamento e *governance* nell'unione economica e monetaria (c.d. Patto di bilancio europeo), approvato, in sede comunitaria, il 2 marzo 2012 da 25 dei 28 Stati membri UE per imporre agli ordinamenti aderenti l'obbligo di mantenere le finanze pubbliche in maniera sana e sostenibile, evitando disavanzi eccessivi e salvaguardando la stabilità economico-finanziaria di tutta la zona euro, attraverso l'inserimento, all'interno delle Costituzioni domestiche, dei seguenti principi: il pareggio di bilancio; l'obbligo di non eccedere la soglia di deficit strutturale in misura superiore a determinati parametri (0,50% o 1% per i paesi il cui debito pubblico è inferiore al 60% del PIL); la riduzione del debito entro un certo im-

A. Fedele, *Dovere tributario e garanzie dell'iniziativa economica e della proprietà nella Costituzione italiana,* in *Riv. dir. trib.*, 1999, I, p. 971 ss.; F. Moschetti, *Il principio di capacità contributiva espressione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comunità*, in L. Perrone, C. Berliri (a cura di), *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, Esi, Napoli, 2007, p. 44 ss.; P. Russo, *Manuale di diritto tributario. Parte generale,* Giuffrè, Milano, 2007, p. 48 ss.; G. Gaffuri, *Garanzie di giustizia e diritto tributario: la capacità contributiva*, in *Iustitia*, n. 4, 2008, p. 429 ss.; A. Giovannini, voce *Capacità contributiva*, in *http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-contributiva_(Diritto-on-line)/*; A. Giovannini, *Ripensare la capacità contributiva*, in *Dir. prat. trib.*, 2016, 1, p. 15 ss.

35. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 284-285.

36. Sul tema, cfr. R. Perez, *Dal bilancio in pareggio all'equilibrio tra entrate e spese*, in *Giornale dir. amm.*, 2012, 10, p. 929 ss.; N. D'Amico, *I rapporti fra la nuova legge costituzionale e il Fiscal Compact*, in *Giornale dir. amm.*, 2012, 10, p. 933 ss.

37. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 285-286.

38. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 285-286.

39. Sul tema, cfr. A. Di Pietro, *Federalismo fiscale e nuova governance europea*, in AA.VV., *Governo della finanza pubblica e federalismo fiscale*, Cacucci, Bari, 2012, p. 130 ss.; G. Napolitano, *Il meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell'Unione*, in *Riv. dir. amm*., 5, 2012, p. 461 ss.; D. Censi, *Il meccanismo europeo di stabilità ed il Fiscal Compact*, ADAPT University Press, Modena, 2017.

porto (un ventesimo all'anno, fino al rapporto del 60% sul PIL nell'arco di un ventennio)[40].

Dunque, se il principio di capacità contributiva esprime il nesso tra fattispecie a contenuto economico – da cui è deducibile, sul piano razionale, l'idoneità soggettiva dell'obbligazione d'imposta – e l'obbligo di contribuzione, i citati artt. 81, 97 e 119 Cost. denotano l'impegno di assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese risultanti dal bilancio, mediante qualsiasi strumento di natura finanziaria, ivi compreso quello tributario[41].

Difatti, nell'individuazione delle fattispecie imponibili, è piuttosto limitativo far riferimento alla nozione classica di capacità contributiva, fondata sugli indici (diretti e indiretti) rivelatori di ricchezza, quali il reddito, il patrimonio, il consumo, gli incrementi patrimoniali e gli atti di scambio: la legittimità costituzionale delle *fat taxes* può conseguire solo considerando rispondenti al principio *de quo* anche strumenti fiscali che assoggettano ad imposizione qualsiasi fatto a contenuto economico suscettibile di generare effetti virtuosi sotto il profilo della spesa, in coerenza con gli impegni comunitari e internazionali e con i principi costituzionali, primi tra tutti quelli di uguaglianza, di non arbitrarietà e di razionalità[42].

In questa luce, il presupposto del tributo è individuato in fattispecie capaci di esprimere qualificate posizioni di vantaggio economicamente valutabili, senza identificarsi necessariamente in indici diretti ed indiretti di ricchezza[43]: qualora i contribuenti, per fenomeni di rimozione, rinunziassero al consumo o alla produzione di cibi dannosi, il mancato gettito sarebbe compensato dalla minore spesa sanitaria[44].

4. Pertanto, la previsione di misure tributarie aventi ad oggetto il consumo o la produzione dello *junk food*, risolvendosi in un potenziale risparmio di spesa pubblica – in linea con i principi costituzionali, di derivazione comunitaria, dell'equilibrio e dell'efficienza finanziaria –, presenta piena aderenza alle previsioni della Carta Costituzionale, assoggettando ad imposizione un presupposto espressivo di capacità contributiva e ponendosi in linea con l'art. 32 Cost., che fornisce copertura costituzionale alla tutela della salute umana, anche nell'accezione più ampia di benessere fisico ed emozionale[45].

40. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 286.
41. Ivi, pp. 286-287.
42. Ivi, p. 287.
43. Cfr. F. Gallo, *L'uguaglianza tributaria*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 16.
44. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 288.
45. Ivi, p. 287; F. Parente, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, Esi, Napoli, 2018, p. 95 ss.

La conformità ai criteri di ragionevolezza, equità distributiva[46] e accettazione sociale potrebbe favorire la diffusione delle *fat taxes*, garantendone un'applicazione duratura, piuttosto che una vita precaria e contingente[47].

Verificata la legittimità costituzionale di queste forme di prelievo, è necessario declinare le diverse configurazioni che le *fat taxes* possono assumere, essendo in astratto possibili due differenti soluzioni: l'incremento e il potenziamento dei tributi esistenti ovvero l'istituzione di nuovi tributi gravanti sui consumi alimentari poco meritevoli.

La prima soluzione si sostanzia in un inasprimento delle imposte indirette da corrispondere in relazione al consumo degli *junk foods*, accompagnato dall'alleggerimento dei tributi che colpiscono il consumo di cibi sani: si pensi all'incremento dell'aliquota IVA[48], applicabile alla vendita di cibi grassi e bibite gassate, associato alla riduzione dell'aliquota[49] gravante sulla cessione di frutta e verdura[50].

Una variante potrebbe essere l'utilizzo di strumenti agevolativi[51], vale a dire la previsione di crediti d'imposta o di detrazioni fiscali a vantaggio di coloro che praticano uno stile di vita sano: un esempio di questo tipo è offerto dall'art. 15, comma 1, lett. i-*quinquies* del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), che prevede una detrazione fiscale, non superiore ad un certo importo, per le spese sostenute per la frequenza di palestre e altre strutture sportive[52].

La seconda soluzione consiste, invece, nell'istituzione di un nuovo tributo[53], avente come presupposto il consumo o la produzione di un alimento dannoso per

46. Cfr. A. Giovannini, *Equità impositiva e progressività*, in *Dir. prat. trib.*, 2015, 5, p. 675 ss.

47. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 288.

48. Per questa soluzione, adottata nel Regno Unito, cfr. T. Marshall, *Exploring a fiscal food policy: the case of diet and ischaemic heart disease*, in *British Medical Journal*, 2000, p. 301 ss.

49. È la soluzione adottata in Italia con riferimento ai prodotti ortofrutticoli di IV gamma – vale a dire, frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati e pronti per essere consumati, ivi comprese le insalate miste –, la cui cessione sconta l'Iva in misura ridotta con l'aliquota del 4%. Sul punto, cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate, 8 aprile 2013, n. 23/E, https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/aprile+2013+risoluzioni/risoluzione+23+08042013+prodotti+ortofrutticoli+iv+gamma/RIS+23e+dell%278+04+13.pdf; S. Angeli, *Insalate miste pronte da mangiare. A dieta anche l'Iva: aliquota al 4%*, in *www.fiscooggi.it*.

50. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 292.

51. Sul tema, cfr. N. d'Amati, *Agevolazioni ed esenzioni tributarie*, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, *La dimensione promozionale del fisco*, Cacucci, Bari, 2015, p. 25 ss.

52. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 295, nt. 62.

53. Sul tema, cfr. M. Jacobson, K.D. Brownell, *Small taxes on soft drinks and snack foods to promote health*, in *American Journal of Public Health*, vol. 90, 2000, p. 854 ss.; A. Leicester, F. Windmeijer, *The "fat tax": Economic Incentives to Reduce Obesity*, Briefing Note n. 49, The Institute for Fiscal Study, London, 2004; M.J. Salois, R. Tiffin, *Fat Taxes and Thin Subsidies: Distributional Impacts and Welfare Effects*, in *https://pdfs.semanticscholar.org/042a/1e0895cfe9c79b56b731997368ab55b0577e.pdf*.

la salute umana, parametrato alla quantità di sostanze potenzialmente nocive in esso contenute (ad esempio, i grassi saturi) e al potere calorico[54].

5. Molti ordinamenti giuridici hanno sposato quest'ultima soluzione: una delle prime esperienze si è avuta in Danimarca, già negli anni venti del secolo scorso, con l'assoggettamento ad imposizione di taluni prodotti alimentari contenenti elevate quantità di zuccheri[55].

Una diversificazione di tale modello è stata riproposta di recente, attraverso la previsione di un prelievo (c.d. imposta sui grassi)[56] – subito disatteso – avente come presupposto il consumo di alimenti (burro, margarina, oli, carni rosse) contenenti una percentuale di grassi saturi superiore ad un determinato ammontare (2,3%), il cui gettito era destinato a promuovere politiche per prevenire e curare le patologie conseguenti ai disturbi alimentari[57].

Queste misure fiscali sono state accompagnate dall'inasprimento dei tributi a carico di taluni prodotti alimentari di largo consumo (cioccolata, gelati, bibite gassate, alcolici) e dal tentativo di istituire un'imposta sugli zuccheri, la cui predisposizione è stata accantonata a causa delle difficoltà applicative, generate dall'elevato numero di dolcificanti industriali utilizzati nella produzione, che avrebbe reso difficile l'esatta individuazione della base imponibile[58].

Malgrado le aspettative, l'adozione di tali tributi alimentari non ha prodotto gli effetti sperati: da un lato, l'indice di massa corporea della popolazione è rimasto pressoché invariato; dall'altro, l'incremento del prezzo di vendita, conseguente al peso della misura fiscale, ha generato la crisi di importanti filiere produttive basate sui prodotti tassati (ad esempio, quella dei famosi biscotti danesi), nonché la possibilità di acquistare oltreconfine generi alimentari analoghi a prezzi molto più contenuti[59].

In tal modo, l'assoggettamento ad imposizione dei cibi grassi, piuttosto che mutare le abitudini alimentari della popolazione, ha alimentato il commercio transfrontaliero, a beneficio degli esercenti dei paesi confinanti, e danneggiato le attività economiche locali[60].

54. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 292.

55. Ivi, pp. 295-296.

56. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE*, cit., p. 223 ss.

57. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 295-296; C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita*, cit., p. 1319, nt. 10; B. Bivona, *Danimarca: una fat tax a misura di linea e portafoglio*, in *FiscoOggi* del 21 ottobre 2011.

58. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 12.

59. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 296.

60. *Ibidem*, p. 296.

Perciò, gli ingenti costi amministrativi per individuare l'esatta incidenza del prelievo, non tarato su una specifica categoria di alimenti ma su una componente onnipresente, come i grassi[61], il limitato contributo apportato alla lotta all'obesità e gli espedienti utilizzati per eludere il prelievo hanno ben presto condotto all'abrogazione delle norme portanti queste misure tributarie[62].

Degna di nota è anche l'esperienza di alcuni paesi scandinavi, caratterizzati da una legislazione attenta a diffondere corretti stili di vita: la Norvegia, da quasi quattro decenni, seguita recentemente dalla Finlandia, già in passato sensibile all'utilizzo della leva fiscale per promuovere stili alimentari virtuosi, ha introdotto una *fat tax* sulle bevande analcoliche zuccherate, sulla cioccolata e sui prodotti dolciari; in Svezia, per contro, l'adozione di tributi sui cibi e sulle bevande insane è ancora oggetto di vivace dibattito, sia in ambito accademico che governativo[63].

Al fenomeno delle *fat taxes* non sono estranei neanche gli ordinamenti dell'Europa dell'Est: l'Ungheria, da alcuni anni, ha adottato la *chips tax* (c.d. *chipsadó*)[64], tributo che colpisce, in misura proporzionale, il consumo di alimenti confezionati (patatine, bibite analcoliche zuccherate, cioccolata, *energy drinks*, dolciumi, *snack* salati, condimenti) con contenuto di sale, zucchero, carboidrati o caffeina superiore a determinate percentuali; nello stesso ordinamento, ulteriori tributi gravano sui produttori e sugli importatori di bevande zuccherate con contenuto di frutta inferiore al 25%, dolciumi preconfezionati, aromi alimentari, bevande alcoliche, aperitivi analcolici edulcorati e *snack* salati[65].

Un tentativo di introdurre misure fiscali analoghe è stato proposto in Romania: l'idea è stata abbandonata per evitare d'inasprire le condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione, già provate dal clima di recessione globale provocato dalla recente crisi economico-finanziaria[66].

L'ordinamento francese[67] – oltre ad aumentare il prelievo su entità voluttuarie (sigarette, superalcolici e rum), attraverso la predisposizione di vere e proprie "*sin taxes*" (c.d. tasse sui vizi) – dopo aver tentato invano d'istituire la "tassa sulla

61. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 12.

62. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 296.

63. Ivi, p. 296-297; M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 13.

64. Cfr. G. Di Muro, *Ungheria: in arrivo la chips tax. Stop a malattie e obesità*, in *www.fiscooggi.it.*

65. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 296; C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita*, cit., p. 1319, nt. 10; M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 13.

66. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 14.

67. Sul tema, cfr. V. Hespel, M. Berthod-Wurmser, *Rapport su la pertinence et la faisabilité d'une taxation nutritionnelle*, La documentation française – Inspection générale des Finances – Inspection générale des Affaires sociales, Paris, 2008.

nutella"[68], per colpire l'ingrediente che ne è alla base, vale a dire l'olio di palma, sostanza notoriamente grassa, ha introdotto la *Coca Cola tax*, denominata *Taxe soda*, applicata, fino allo scorso anno, al consumo di bibite gassate al momento della vendita al dettaglio, nella misura di due centesimi di euro a lattina[69].

Il gettito del prelievo era vincolato a beneficio del settore primario (riduzione del costo del lavoro di raccolta in agricoltura e sostentamento delle produzioni di frutta e verdura)[70]. Di recente, tale forma di prelievo è stata sostituita da un'accisa che colpisce il contenuto di zuccheri aggiunti.

In Israele, ma soprattutto nel Regno Unito, si sta pensando d'istituire un'imposta a carico di chi intende avviare un'attività commerciale destinata alla vendita di prodotti grassi, come *fish and chips* e *kebab*, per estendere all'intero territorio nazionale un tributo esistente a livello locale, nella cittadina inglese di *Oldham*, caratterizzata da altissime percentuali di obesità in età infantili[71]; di recente, nell'ordinamento britannico, sono state introdotte accise, gravanti anche sulle importazioni, che interessano tutte le bibite con zuccheri aggiunti superiori ad una data percentuale (5 grammi per ogni 100 millilitri), ad esclusione dei succhi di frutta puri e dei sostituti del latte.

Anche in Irlanda, dopo vivaci discussioni, è stata da poco adottata un'analoga misura fiscale gravante sulle bibite gassate, nelle ipotesi di contenuto di zuccheri aggiunti superiore alla medesima percentuale; pure in tal caso, sono esentati dal prelievo i succhi di frutta e i prodotti a base di latte[72].

Nell'ordinamento belga, a partire da qualche anno, le bibite analcoliche contenenti zuccheri aggiunti o altri dolcificanti sono assoggettate ad imposizione; la stessa soluzione è stata seguita, di recente, dal Portogallo, e, da poco più di un decennio, dalla Lettonia; quest'ultimo Stato ha esonerato dal prelievo i succhi e le bibite con meno del 10% di zuccheri aggiunti.

La soluzione è stata recentemente sposata anche dalla comunità autonoma della Catalogna, che ha assoggettato ad imposizione una varietà di *junk foods* (bibite analcoliche, *sport drinks*, *energy drinks*, latte dolcificato ed altri prodotti a base di latte), esentando dall'imposizione i succhi di frutta naturali e le bibite prive di zuccheri aggiunti.

Anche oltreoceano è diffuso l'utilizzo di *fat taxes*: pur mancando un'imposta

68. Cfr. M. Moussanet, *La Francia vota la tassa-Nutella*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 novembre 2012, p. 47; E. Fazzino, *Tassa sulla Nutella in Francia, per ora nulla di fatto*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 novembre 2012, p. 47.

69. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 296-297.

70. *Ibidem*, p. 296-297; C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita*, cit., p. 1319, nt. 10; M. Trovato, *Introduzione*, cit., pp. 13-14.

71. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 297; M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 14.

72. *Ibidem*, p. 297; M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 14.

armonizzata a livello federale, in alcuni ordinamenti degli Stati Uniti d'America (Arkansas, Tennessee, Virginia e West Virginia), pionieri in materia, sono in vigore misure fiscali selettive applicate alla vendita di bevande zuccherate, in misura pari al 3-5% del prezzo di cessione, al fine di porre un freno all'obesità[73].

Non sono mancate scelte diverse: nel Maine e nello Stato di Washington sono state abrogate le *fat taxes* esistenti, a differenza di altri Stati federati del nord America (Arizona, California, Connecticut, Hawaii, Illinois, Mississippi, Montana, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Massachusetts e New York), in cui la discussione è stata vivace ed ha portato alla predisposizione di appositi disegni di legge concernenti le modalità di tassazione dello *junk food*, al fine di assoggettare ad imposizione i "peccati di gola" dei contribuenti[74].

In Italia, il cui ordinamento non è rimasto estraneo alla *nouvelle vague* della politica sanitaria, un vano tentativo d'introdurre un tributo sui consumi non meritevoli – con gettito destinato in parte al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e in parte al programma per la non autosufficienza – è stato effettuato nel 2012 con la bozza del Decreto Balduzzi[75], che ha previsto un contributo straordinario, parametrato alla quantità di prodotto immessa sul mercato, a carico dei produttori di superalcolici e di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti[76].

Nelle intenzioni del legislatore, anche il consumo di bevande gassate avrebbe dovuto scontare un prelievo in misura pari a due centesimi di euro a lattina, a differenza del consumo di cibi non sani, esentati da imposizione, a condizione che i produttori avessero elevato i propri *standard* qualitativi[77].

Tale imposta indiretta, avente ad oggetto cibi particolarmente ricchi di calorie, avrebbe dovuto costituire un elemento dissuasivo per il consumatore, consentendo di internalizzare i costi sociali legati a quella determinata opzione al consumo[78]. Sennonché, le reazioni sollevate dai produttori e dai consumatori hanno indotto,

73. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 297.

74. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., pp. 11-12.

75. La proposta di istituzione di una *fat tax* venne stralciata nella versione definitiva del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2012, n. 263. Sul tema, cfr. F. Sassi, *Informazione, incentivi e scelta: un approccio realistico alla prevenzione dell'obesità*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse. Perché serve l'educazione, non il fisco*, IBL Libri, Torino, 2013, p. 163 ss.

76. Sulla misura fiscale, che aveva suscitato le critiche delle associazioni di categoria, cfr. E. Scarci, *I produttori: "La tassa non dà salute"*, in *Il Sole 24 Ore*, 28 agosto 2012, p. 8.

77. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 297-298; C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita*, cit., p. 1319; M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 14.

78. Cfr. C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita*, cit., p. 1319; M. Ferrari, U. Izzo, *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 294.

dapprima, a rinviare l'adozione della misura fiscale e, successivamente, a stralciarla del tutto[79].

L'idea è stata, di recente, ripresa dal ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, il quale – alla luce delle esperienze maturate in altri ordinamenti giuridici – ha proposto l'istituzione di un tributo di scopo, gravante sulle bibite gassate e sulle merendine, il cui gettito sarebbe destinato al finanziamento della ricerca e dell'istruzione, nonché alla diffusione di più corretti stili di vita[80].

Emerge, così, la generale tendenza a rafforzare gli strumenti fiscali a tutela del consumatore, per indirizzarlo verso modelli alimentari improntati al principio di prevenzione[81].

Nell'ordinamento italiano, poiché la tutela della salute rientra tra le competenze legislative concorrenti (art. 117, comma 3, Cost.), le *fat taxes*, in conformità ai principi che presiedono il federalismo fiscale (l. 5 maggio 2009, n. 42)[82], potrebbero essere istituite dalle singole Regioni, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale[83], in modo da tutelare la salute, salvaguardando le tradizioni culinarie radicate nei singoli territori della penisola[84].

6. In realtà, posto che una seria politica di lotta all'obesità non può avere una portata solo locale o nazionale, sarebbe opportuno armonizzare la tassazione sui cibi grassi, almeno a livello comunitario, al pari di quanto è avvenuto con la disciplina delle accise, per circoscrivere l'oggetto imponibile a determinate sostanze e quan-

79. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 14.

80. Cfr. E. Bianchini, *Tassa su merendine e bibite: la proposta di Fioramonti (per finanziare la scuola) in molti paesi è legge. I casi dalla Norvegia alla Francia*, in *https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/06/tassa-su-merendine-e-bibite-la-proposta-di-fioramonti-per-finanziare-la-ricerca-in-molti-paesi-e-legge-i-casi-dalla-norvegia-alla-francia/5432157/*; M. Mazzocchi, *Arriva in Italia la tassa su bibite e merendine*, in *https://www.lavoce.info/archives/61511/arriva-in-italia-la-tassa-su-bibite-e-merendine/*; A. Franco, *Tassa sulle merendine: le esperienze di altri Paesi e i possibili effetti in Italia*, in *https://www.repubblica.it/economia/2019/09/27/news/tassa_sulle_merendine_le_esperienze_di_altri_paesi_e_i_possibili_effetti_in_italia-236910730/*.

81. Cfr. C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita*, cit., p. 1320.

82. Sul tema, cfr. F. Gallo, *I principi del federalismo fiscale*, in *Dir. prat. trib.*, 2012, I, p. 23 ss.; A.F. Uricchio, *Il federalismo della crisi o la crisi del federalismo?*, Cacucci, Bari, 2012.

83. Sul punto, cfr. L. Torchia, *I vincoli derivanti dall'ordinamento tributario nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Regioni*, 2001, p. 1203; V. Ficari, *«Scintille» di autonomia tributaria regionale e limiti interni e comunitari*, in *Rass. trib.*, 2002, p. 1229 ss.; A. Carinci, *Autonomia tributaria delle Regioni e vincoli del Trattato dell'Unione Europea*, in *Rass. trib.*, 2004, p. 1201 ss.; M. Greggi, *Tributi regionali e vincoli comunitari: i limiti europei alla potestà impositiva regionale (quando il controllo di compatibilità comunitaria passa anche attraverso la Corte Costituzionale)*, in *Rass. trib.*, 2008, p. 1448 ss.

84. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 299-300.

tità dannose per la salute umana, tutelando il principio di non discriminazione e le libertà fondamentali alla base del diritto dell'Unione Europea e lasciando ai singoli Stati Membri il potere di definire nel dettaglio il presupposto tassato e le modalità applicative del tributo, per salvaguardare, accanto alle tradizioni e alle identità culturali dei luoghi, le caratteristiche demografiche e sanitarie della popolazione[85].

Difatti, in astratto, la tassazione limitata ad alcune tipologie di prodotti nocivi potrebbe apparire discriminatoria, con conseguente violazione dell'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ove circoscritta alle sole sostanze – potenzialmente dannose per la salute umana – provenienti da altri Stati Membri, assurgendo ad una sorta di dazio doganale; in concreto, però, tale eventualità sarebbe remota, in considerazione della struttura delle *fat taxes* e del limitato impatto nell'ambito del commercio internazionale[86].

Anche l'organizzazione mondiale del commercio (WTO), con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, noto come GATT, ha vietato agli Stati aderenti l'applicazione sui prodotti importati di imposte interne superiori a quelle a cui vengono assoggettati i prodotti nazionali, al fine di proteggere la produzione domestica[87].

Nel vigente sistema delle fonti, non mancano ostacoli all'adozione di un'imposta sui cibi grassi in ambito comunitario: l'esatta individuazione della base del tributo genera criticità, atteso che sia le politiche sanitarie che quelle fiscali sono prerogativa delle singole legislazioni domestiche, come ribadito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che, negli artt. 6, lett. *a)*, e 168, comma 2, limita le competenze dell'Unione al coordinamento, al sostegno e all'integrazione delle misure adottate dagli Stati Membri e, nell'art. 9, eleva la protezione della sanità pubblica ad esigenza fondamentale dell'Unione nell'attuazione di qualsiasi provvedimento o attività[88].

Ciononostante, in più occasioni, l'Unione Europea ha dato prova di essere dotata di strumenti adeguati a sviluppare un'efficace politica per prevenire l'obesità: ne è esempio il regolamento UE del 25 ottobre 2011, n. 1169 (relativo alle dichiarazioni in tema di nutrizione e salute)[89], finalizzato a coadiuvare i consumatori nella scelta

85. Ivi, pp. 298-299; A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE*, cit., p. 232 ss.

86. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 299.

87. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE*, cit., p. 234.

88. Ivi, p. 232. Sul tema, cfr. P. Craig, *The Treaty of Lisbon. Law, Politics and Treaty Reform*, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 325; J.C. Piris, *The Treaty of Lisbon. A Legal and Political Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 320-321.

89. Sul tema, cfr. A. Di Lauro, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in *Riv. dir. alimentare*, 2012, 2, p. 1 ss.

di prodotti salutari, che impone alle imprese alimentari di suffragare le dichiarazioni contenute nelle etichette[90].

Dunque, anche l'istituzione di una *fat tax* europea potrebbe assurgere ad importante strumento di prevenzione: sarà necessario individuare, per l'intero territorio unionale, un'aliquota che tenga conto delle differenze esistenti tra i diversi Stati Membri[91], nella diffusione dell'obesità[92].

7. Sul piano dell'effettività, l'utilizzo della leva fiscale per tutelare la salute umana, almeno nelle legislazioni domestiche, non ha sortito gli effetti sperati: l'adozione delle *fat taxes*, all'interno dei singoli ordinamenti, ha suscitato molte censure, dando vita ad una forma di prelievo inefficace, iniquo e lesivo della concorrenza[93].

Dall'analisi empirica, è emerso che, soprattutto nel breve periodo, l'utilizzo di tali tributi non ha modificato le preferenze dei consumatori, in termini di riduzione del consumo di *junk food*; anzi, ha creato distorsioni nell'equilibrio del mercato. Di qui, la tendenziale portata regressiva di queste forme di prelievo[94].

Inoltre, le *fat taxes*, spesso, hanno assunto la fisionomia di mero strumento di gettito ovvero di espediente a presidio di interessi costituiti all'interno dei singoli ordinamenti[95], soprattutto nelle ipotesi in cui la tutela della salute umana è servita solo a fornire giustificazione etica al prelievo, per renderlo accettato dalla generalità dei contribuenti: proprio gli argomenti di ordine etico sono serviti a conferire legittimità ad uno strumento che assurge più ad una forma di retribuzione che a mezzo di deterrenza[96].

90. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE*, cit., p. 233.

91. Cfr. A. Berghöfer, T. Pischon, T. Reinhold, C.M. Apovian, A.M. Sharma, S.N. Willich, *Obesity prevalence from a European perspective: a sistematic review*, in *BMC Public Health*, 2008, 8, p. 200.

92. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE*, cit., p. 233-234.

93. Sul punto, cfr. H. Chouinard, D. Davis, J. Lafrance, J. Perloff, *The Effects of a Fat Tax on Dairly Products*, in *CUDARE*, Working Paper, 2005, n. 1007; H. Chouinard, D. Davis, J. Lafrance, J. Perloff, *Fat Taxes: Big Money for Small Change*, in *Forum for Health Economics and Policy*, 2007, in *www.bepress.com/fhep/10/2/2*; O. Mytton, A. Gray, M. Rayner, H. Rutter, *Could targeted food taxes improve health?*, in *Journal of Epidemiology and Community Health*, 2007, p. 689 ss.; R. Griffith, L. Nesheim *Empirical Estimates of the Impact of a Fat Tax*, in *www.idei.fr*; D. Goldman, D. Lakdawalla, Y. Zheng, *Food prices and the dynamics of body weight*, in *The National Bureau of Economic Research*, Working Paper, 2009, n. 15096; G. Yaniv, O. Rosin, Y. Tobol, *Junk-food, home cooking, physical activity and obesity. The effect of the fat tax and the thin subsidy*, in *Journal of Public Economics*, 2009, p. 823 ss.; O. Allais, P. Bertail, V. Nichéle, *The Effects of a Fat Tax on French Household's Purchases: a Nutritional Approach*, in *American Journal of Agricultural Economics*, 2010, 1, p. 228 ss.

94. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 293-294.

95. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE*, cit., p. 236.

96. Cfr. M. Trovato, *Introduzione*, cit., p. 7.

Infine, nel lungo periodo, l'adozione di misure tributarie contro l'obesità potrebbe ledere i "diritti dei grassi", incidendo su entità eterogenee, quali, l'identità, le caratteristiche personali, la responsabilità morale, la risposta governativa e le tutele giuridiche[97].

Il primo aspetto, fonte di danni per il sistema economico, riguarda l'ipotesi in cui le *fat taxes* siano strutturate in modo da non colpire tutte le tipologie di cibo spazzatura: in tal caso, infatti, il consumatore, a seguito dell'introduzione di un tributo su talune bevande zuccherate, potrebbe decidere di indirizzare il consumo verso bibite di prezzo più basso, potenzialmente molto più dannose per la salute umana[98].

La portata regressiva delle *fat taxes* non è meno irrilevante, posto che il peso economico del tributo verrebbe sopportato dai ceti meno abbienti, che consumano in misura maggiore il cibo di scarsa qualità presente sul mercato ad un prezzo più basso[99].

Per rendere meno regressivo questo strumento si potrebbe utilizzare un tributo di scopo[100], vincolando una quota del gettito alla corresponsione di sussidi in favore dei consumatori, per orientare la scelta verso l'acquisto di cibo sano[101]; sarebbero, invece, da evitare forme di ausilio in favore delle imprese produttrici, per scongiurare la violazione del divieto di aiuti di Stato (artt. 107-108 TFUE)[102].

Un rimedio alternativo, che, tuttavia, pur facendo uso del tributo di scopo, non

97. Cfr. A. Alemanno, I. Carreño, *Imposte sui grassi nell'UE*, cit., p. 236. Inoltre, sul tema, cfr. P. Campos, *The obesity myth. Why America's obsession with weight is hazardous to your health*, Gotham Books, New York, 2004; E. Olivier, *Fat politics. The real story behind America's obesity epidemic*, Oxford University Press, New York, 2006; A. Kirkland, *Fat rights. Dilemmas of difference and personhood*, New York University Press, New York, 2008, p. 3.

98. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 294.

99. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 294. Inoltre, sul tema, cfr. M. Caraher, G. Cowburn, *Taxing food: implications for public health nutrition*, in *Public Health Nutrition*, n. 8, 2005, p. 1242 ss.; R. Lagravinese, *Una "fat tax" per ridurre l'obesità in Italia?*, in *www.nelmerito.com*; D. Caccioni, *Costa caro il cibo spazzatura*, in *www.lavoce.info*; N.C. Salerno, *Food tax alla prova*, in *www.nelmerito.com.*; W. Shughart II, *Teoria economica dello Stato-mamma*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse. Perché serve l'educazione, non il fisco*, IBL Libri, Torino, 2013, p. 35 ss.

100. Sul tema, A. Uricchio, *L'imposizione di scopo*, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, *La dimensione promozionale del fisco*, Cacucci, Bari, 2015, p. 151 ss.

101. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 294.

102. Sui profili tributari del divieto di aiuti di Stato, cfr. F. Fichera, *Gli aiuti fiscali nell'ordinamento comunitario*, in *Riv. dir. fin.*, 1998, 1, p. 84 ss.; L. Salvini (a cura di), *Aiuti di Stato in materia fiscale*, Cedam, Padova, 2007; M. Ingrosso, G. Tesauro (a cura di), *Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato*, Jovene, Napoli, 2009; M. Aulenta, *Gli aiuti di Stato*, in A.F. Uricchio, M. Aulenta, G. Selicato, *La dimensione promozionale del fisco*, Cacucci, Bari, 2015, p. 87 ss. Per l'applicazione del divieto in materia di tassazione alimentare, cfr. L. Gonzàlez Vaqué, *La sentenza "Superfoz" relativa alla tassa sul controllo dei prodotti alimentari: un precedente pericoloso?*, in *Riv. dir. alimentare*, 2017, 3, p. 34 ss.; A. Mayoral, *Cuando lo*

risolve integralmente il problema, potrebbe consistere nel riservare una quota del provento fiscale alla predisposizione di politiche di *welfare*, attraverso il finanziamento di servizi sanitari in favore delle fasce più a rischio[103]: in tal modo, però, la tutela della salute verrebbe solo posticipata.

Forse, la soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare il gettito delle *fat taxes* per finanziare politiche di educazione alimentare per promuovere modelli di sana alimentazione, essendo dimostrato che gli interventi educativi[104], soprattutto nel lungo periodo, appaiono molto più incisivi di ogni altra politica e determinano una sostanziale riduzione della popolazione in sovrappeso[105].

Difatti, l'inasprimento fiscale dei consumi non meritori doterebbe lo Stato di una provvista da destinare al finanziamento di campagne pubblicitarie ed informative, disincentivando il consumo di prodotti dannosi e realizzando economie nella spesa sanitaria[106].

importante es recaudar. Incoherencia y desacierto della jurisprudencia del TJUE en materia de tasas sobre los controles alimentarios, in *Documento de trabajo CEEUDECO*, 2017, 2, p. 3 ss.

103. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 294; N. Dirindin, E. Brenna, C. Di Novi, *Tassare il cibo spazzatura?*, in *www.lavoce.info*.

104. Cfr. F. Sassi, *Informazione, incentivi e scelta: un approccio realistico alla prevenzione dell'obesità*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse. Perché serve l'educazione, non il fisco*, IBL Libri, Torino, 2013, p. 143 ss.

105. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., pp. 294-295; M. Caraher, G. Cowburn, *Taxing food: implications for public health nutrition*, in *Public Health Nutrition*, 2005, 8, p. 1242 ss.; F. Kuchler, A. Tegene, J.M. Harris, *Taxing Snack Food: Manipulating Diet Quality Or Financing Information Programs?*, in *Review of Agricoltural Economics*, 2005, 1, p. 4 ss.; R. Tiffin, M. Salois, *Diseguaglianze nell'alimentazione e nella nutrizione*, in M. Trovato (a cura di), *Obesità e tasse. Perché serve l'educazione, non il fisco*, IBL Libri, Torino, 2013, p. 143 ss.

106. Cfr. A. Uricchio, *La tassazione sugli alimenti*, cit., p. 303; C. Magli, *Diritto alla salute e stili di vita*, cit., p. 1319.